

BOZZA DI CONVENZIONE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POVOLETTO (UD) MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART. 164 E DELL'ARTICOLO 183 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

TRA


CONCEDENTE Amministrazione **Comunale di Povoletto**, con sede legale in Povoletto (UD), l.go Mons. Cicuttini, 1, in persona del Sindaco *pro-tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO CHIURLO TEC srl, con sede legale in Campoformido, Via Adriatica, 206, Partita Iva 02294840307, in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,
(Concedente e Concessionario di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**" (congiuntamente))

PREMESSO CHE

1. In data _____, la società _____ ha presentato la proposta di partenariato pubblico privato da realizzarsi tramite finanza di progetto per l'operazione di "**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POVOLETTO**" (di seguito, per brevità, "Concessione"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "*Codice dei contratti pubblici*", come recentemente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (di seguito, per brevità, "Codice").
2. In data _____, all'esito dell'istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il Consiglio Comunale ha dichiarato la fattibilità dell'operazione di finanza di progetto, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione dei progetti.
3. In data _____, il progetto è stato approvato e la struttura tecnica del Comune di Povoletto, delegata con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente punto 2




all'esperimento di tutta l'attività rivolta all'aggiudicazione della Concessione, ha indetto la gara con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. All'esito dell'esperimento della gara, secondo le norme previste dal Codice per l'Affidamento della Concessione, con provvedimento n. ____ in data _____, è stata selezionata quale aggiudicataria la società [il raggruppamento temporaneo di imprese] _____ (già definita "Concessionario").
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevità, "PEF"), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni ____ (_____). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
 - a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara:
 - (i) per quanto attiene all'elenco e al numero degli edifici (di seguito, per brevità, "Edifici"), alla loro destinazione d'uso e alla categoria di cui al D.P.R. n. 74/2013 di appartenenza di ciascuno di essi, alla volumetria di ogni singolo immobile, alle ore di occupazione effettive nelle quali viene garantito il comfort ambientale previsto per ogni singolo immobile, nonché ai "gradi giorno" caratteristici della zona climatica in cui insiste il Comune come previsti nell'offerta tecnica del Concessionario.
 - (ii) Per quanto attiene al numero dei punti luce dei quali si compone attualmente la rete di pubblica illuminazione comunale (di seguito per brevità "Rete"), al numero di ore di accensione della Rete nonché alla tipologia di illuminamento in ciascuna zona della città e al numero degli impianti semaforici attualmente esistenti all'interno del territorio comunale (di seguito per brevità, "impianti").

Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;

- b) che la quantità e la qualità dei lavori di adeguamento normativo, di efficientamento energetico e di riqualificazione tecnologica degli Edifici, della Rete e degli Impianti, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: Interventi (vedasi art.4) per un importo complessivamente pari a euro _____ (_____) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo i programmi operativi descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;

A handwritten signature in dark ink is visible, along with a faint circular official stamp or seal, likely from the Municipality of Povoletto.

- c) che la quantità e la qualità delle manutenzioni degli Impianti, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, nel corso dell'intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari a euro _____ (_____) oltre IVA;
 - d) che il canone di Concessione sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al successivo Art. 18;
 - e) che la prima rivalutazione del canone annuale venga effettuata alla data della sottoscrizione della presente convenzione, per tener conto del tempo trascorso dalla data di elaborazione del PEF a base di gara;
 - f) che il canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
- a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;
 - b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:
- a) TIR Azionista (dei Mezzi Propri, post tax e post finance) pari a _____;
 - b) TIR Progetto (post tax) pari a _____;
 - c) DSCR (Debt Service Cover Ratio) medio pari a _____;
 - d) DSCR (Debt Service Cover Ratio) minimo pari a _____.
 - e) LLCR (Loan Life Coverage Ratio) minimo pari a _____.
 - f) DSCR (Loan Life Coverage Ratio)) medio pari a _____.

TUTTO CIO PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, per brevità, “Convenzione”), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

art. 1 – Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati sottoscritti dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Il Concessionario e il Concedente s’impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Concessione, concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24/2004, dalla Legge n. 136/2010 e dal successivo Art. 19.
3. Per tutte le definizioni si rimanda al relativo allegato.

art. 2 – Norme applicabili

1. La Concessione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nel presente atto e nella Documentazione di Gara, oltre che il D.Lgs. n. 50/2016, come previsto espressamente all’art. 179 co.3, e tutte le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.

art. 3 – Condizioni generali

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Concessionario, in particolare:
 - a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



- c) è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.
3. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.
4. Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

art. 4 - Oggetto


1. La Convenzione ha per oggetto la disciplina delle attività di gestione della Rete di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e degli impianti termici presso gli Edifici di proprietà del Comune di Povoletto (di seguito, per brevità, "Servizio"), previa esecuzione delle attività di adeguamento normativo, di efficientamento energetico e di riqualificazione tecnologica degli Impianti (di seguito, per brevità, "Interventi"), mediante lo strumento della concessione di cui all'articolo 183 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i..
2. Il Servizio dovrà essere prestato dal Concessionario relativamente alla Rete e agli Impianti meglio descritti al punto 5, lettera a) della premessa, che qui s'intende integralmente riportato e trascritto.
3. Il Servizio è puntualmente descritto nel progetto di gestione presentato in gara dal Concessionario (di seguito, per brevità, "Progetto di Gestione"), che qui s'intende integralmente riportato e trascritto.
4. Il Concessionario si obbliga a eseguire la progettazione e la realizzazione degli Interventi ovvero la progettazione e la realizzazione di quei lavori di adeguamento ed efficientamento energetico che sono descritti nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ad essa allegato.
5. Il Concessionario si obbliga a eseguire le attività di manutenzione degli Impianti, nella quantità e nella qualità descritte nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ivi previsto.
6. Il valore della Concessione è complessivamente pari a euro **XXXXXXXX,XX** (xxxxxxxxxxxx/xx) oltre IVA. Il valore dell'investimento è pari a euro **XXXXXXXX,XX** (xxxxxxxxxx/xx)¹ oltre IVA, dei quali, per gli Interventi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, euro **XXXXXXXX,XX**

¹ Nota: I valori economici del canone e degli investimenti indicati sono ante gara e afferiscono alla proposta presentata dal Promotore.



(xxxxxxxxxx/xx) oltre IVA. L'importo degli Interventi, che risulterà dal quadro economico dei progetti definitivi/esecutivi approvati dal Concedente e posti a base di gara, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile e in nessun caso verrà revisionato.

7. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.
8. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
9. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
10. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione. Il Concessionario si dichiara disponibile a porre in essere, anche mediante la consulenza e/o attività di soggetti terzi, su richiesta e in nome e per conto del Concedente, l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici tempo per tempo disponibili per la riqualificazione degli Edifici e/o della Rete e degli Impianti, allo scopo di far incassare ad esso Concedente i relativi contributi, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche;
11. La prestazione del Servizio, che verrà effettuata dal Concessionario, consiste nelle attività puntualmente descritte nel Progetto di Gestione. A mero titolo esemplificativo, il Progetto di Gestione prevede che il Concessionario debba:
 - a) progettare e realizzare gli Interventi, secondo il programma operativo facente parte dell'offerta tecnica del Concessionario;
 - b) eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli Interventi;



- c) effettuare la programmazione delle attività di gestione del Servizio, tenendo in considerazione la specifica destinazione d'uso degli Edifici, della Rete e degli Impianti, coordinandosi con gli enti responsabili delle attività correlate al loro funzionamento;
 - d) eseguire, nel corso dell'intera durata della Concessione, a proprie cura e spese, tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.
12. Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualità del Servizio dipenderà anche dalla qualità del monitoraggio dello stato degli Impianti, e dalla progettazione degli eventuali maggiori e/o diversi interventi da eseguire per eliminare eventuali difetti ai fini dell'ottimizzazione dello stato degli Edifici, della Rete e degli Impianti. In particolare:
- a) il monitoraggio *ante operam* consisterà nell'effettuazione di rilievi dello stato degli impianti termici relativi agli Edifici e degli Impianti relativi alla Rete, allo scopo di progettare puntualmente gli Interventi ad essi relativi;
 - b) il monitoraggio in corso d'opera consisterà nella verifica dell'adeguatezza funzionale degli Interventi rispetto agli obiettivi di riqualificazione degli Impianti;
 - c) il monitoraggio *post operam* consisterà nel censimento degli Interventi eseguiti, fino alla scadenza del termine di durata della Concessione. I risultati di tali attività di monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti sull'andamento della gestione di cui al successivo Art. 6.2, lettera e), da presentare annualmente al Concedente, e di un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia del Servizio e degli Interventi.
13. Nel corso dell'ultimo anno di Concessione, il Concedente provvederà, mediante apposito collaudo (di seguito, per brevità, "Collaudo della Concessione"), ad accertare i lavori di manutenzione eventualmente da effettuare al fine di riconsegnare gli Impianti, nelle condizioni di funzionalità previste nel Progetto di Gestione. I costi relativi alle predette attività rimarranno, come previsto dal PEF, a esclusivo carico del Concessionario.

art. 5 – Durata della concessione

La Concessione ha una durata complessiva di anni **15** (*quindici*), a decorrere dalla data odierna.




SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

art. 6 – Obblighi del concessionario

6.1 - Principali obblighi del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi.
2. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:
 - a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;
 - b) redigere i progetti definitivi/esecutivi, secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
 - b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi/esecutivi corredati dalle autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla data di stipula;
 - b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi/esecutivi, rielaborati sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla sua approvazione, entro **30 (trenta)** giorni dalla richiesta del Concedente.
3. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 10.7.
4. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente i progetti definitivi/esecutivi, per la loro approvazione, entro il termine essenziale di **90 (novanta)** giorni, decorrenti dalla data odierna pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 22.
5. Il Concessionario si obbliga altresì a:
 - a) realizzare gli Interventi a regola d'arte, secondo quanto previsto nei progetti definitivi/esecutivi approvati dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo programma operativo;
 - b) partecipare alla tenuta della contabilità degli Interventi con le modalità di cui all'articolo 181 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;



- c) effettuare opere di manutenzione degli Edifici, della Rete e degli impianti previsti nel perimetro della Concessione ed erogare il Servizio, in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;
 - d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;
 - e) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
 - f) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell'allegato programma operativo, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
 - g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
 - h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.
7. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione degli Interventi e nel corso della gestione del Servizio, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.
8. Il Concessionario si obbliga, al più tardi decorsi **60 (sessanta)** giorni dall'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione degli Interventi, compresa l'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, l'eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione s'intende risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 22 e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.
9. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere

anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.

6.2 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario s'impegna a:

- a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione e rendere disponibili tali documenti in formato digitale;
- b) trasmettere al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c) partecipare alle visite che il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione degli Interventi sia nell'erogazione del Servizio sia l'indisponibilità, anche parziale, degli Interventi o dei Servizi;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione o per il recesso dalla Convenzione;
 - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;
 - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sui progetti definitivi/esecutivi degli Interventi, sulla gestione dei Servizi ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Convenzione;

- e) fornire al Concedente un rendiconto annuale sull'andamento della gestione al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base della Convenzione e di un rendiconto finale, che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia del Servizio e degli Interventi (si veda il precedente Art. 4, punto 12, lett. c);
 - f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, per cause imputabili al Concessionario.
2. Il Concessionario avrà inoltre l'obbligo di inviare annualmente e per via telematica (email) le seguenti informazioni:
- a) riepilogo sintetico dei dati di consumo energetico in formato digitale (csv, .xls) secondo il tracciato dati predisposto dal concedente e trasmesso contestualmente alla firma del contratto;
 - b) aggiornamento delle informazioni relative agli interventi eseguiti sugli impianti oggetto dell'appalto, di proprietà dell'Amministrazione comunale;

art. 7 - Subappalti

- 1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante contratti di appalto.
- 2. E' ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 174 del Codice, secondo quanto indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell'offerta.
- 3. I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.
- 4. Il Concessionario s'impegna a comunicare al Concedente, almeno **30 (trenta)** giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

art. 8 – Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile:
 - a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione e nei suoi allegati sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
 - b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività di esso Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nel corso della sua durata;
 - c) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione degli Interventi, della gestione del Servizio e di ogni attività connessa.
 - d) della corretta predisposizione della documentazione e presentazione delle pratiche di ottenimento delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti pubblici tempo per tempo disponibili di cui al precedente art. 4.10.
2. Gli appalti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.

art. 9 - Obblighi e attività del Concedente


9.1 - Principali obblighi del Concedente

1. Il Concedente s'impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo Art. 18, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione.

9.2 - Ulteriori attività del Concedente

1. Al Concedente compete:
 - a) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione della Concessione e alla puntuale realizzazione degli Interventi, ossia:

- (i) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altro Ente;
 - (ii) _____;
 - (iii) _____;
 - b) porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, come di seguito riportati:
 - (i) occupazione del suolo pubblico;
 - (ii) _____;
 - (iii) _____;
 - c) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi presentati dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre **30 (trenta)** giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
 - d) approvare la progettazione elaborata dal concessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere da altro Ente
 - e) effettuare le attività di direzione dei lavori, di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità alla Convenzione (art. 10 punto 10.4);
 - f) cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del contratto di finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.
 - g) cooperare con il Concessionario nel controllo della documentazione da presentare per l'ottenimento delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti pubblici tempo per tempo disponibili di cui al precedente art. 4.10.
2. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
 - b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione e degli impianti interferenti con quelli oggetto di Concessione;



- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo art. 26.

SEZIONE III - FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

art. 10 – Progettazione e realizzazione degli interventi

10.1 - Consensi e pianificazione

1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente Art. 9, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal programma operativo, le autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione degli Interventi e per l'erogazione dei Servizi, ponendo in essere tempestivamente tutte le attività a tal fine strumentali.
2. Qualora il ritardato e/o il mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e di tempi sono a carico del Concessionario medesimo.

10.2 - Modalità, tempi di realizzazione degli interventi e prezzi

1. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Convenzione, in conformità ai progetti definitivi/esecutivi nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.

Il Concedente si impegna a consegnare al Concessionario gli impianti previsti nella Convenzione entro **10 (dieci)** giorni dalla data di stipula; il Concessionario si farà carico di avviare il servizio di gestione entro **10 (dieci)** giorni dalla data di consegna.

2. Il Concessionario s'impegna a ultimare tutti gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dal programma operativo.
3. I prezzi applicati saranno quelli dell'elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione (Prezziario Regione Friuli Venezia Giulia e DEI). Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nella Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dai progetti definitivi/esecutivi, e pertanto non contenuti nell'elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 17.

10.3 Varianti

1. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare ai progetti approvati le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
 - a) non determinino un'alterazione sostanziale dei progetti definitivi/esecutivi;
 - b) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione degli Interventi al di sopra/sotto dell'importo complessivo di euro **20.000,00** (*ventimila/00*) iva esclusa e/o della tempistica per la realizzazione degli Interventi al di sopra di **60** (*sessanta*) giorni e/o incremento/decremento dei costi di gestione previsti nel PEF al di sopra/sotto dell'importo complessivo annuale di euro **15.000,00** (*quindicimila/00*) iva esclusa.
2. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione dei Servizi.
3. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 106 e/o all'articolo 149 del Codice.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 3, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro **30** (*trenta*) giorni dal ricevimento della proposta.
5. Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'Art. 10.2, punto 3.
6. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli Interventi, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subito.

10.4 - Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza

1. La nomina della Direzione dei lavori compete al Concedente, che provvederà a istituire l'ufficio di direzione dei lavori, ai sensi delle disposizioni del Codice. La liquidazione di quanto dovuto verrà effettuato dal Concessionario previa approvazione scritta del Concedente.
2. Compete al direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione degli Interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o

CHIUSO
-
L. 10/11/2016



totali dei lavori ai sensi dell'Art. 13 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.

3. Le funzioni di Responsabile dei lavori ai fini della sicurezza (art. 89, comma 1, lettera c del D.Lgs 81/08) saranno svolte dal Concedente. La nomina e la liquidazione di quanto dovuto al CSE, di cui all'art. 89, comma 1, lettera f del D.Lgs 81/2008, verrà effettuata dal Concessionario previa approvazione scritta del Concedente.
4. Restano in capo al direttore dei lavori, al responsabile dei lavori ai fini della sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano loro.

10.5 - Responsabile del Procedimento e della gestione dei Servizi

1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il responsabile del procedimento e i propri uffici a ciò delegati.
2. Il responsabile del procedimento svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice e cura in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli Interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il progetto e con il PEF nonché sui tempi di realizzazione previsti nel programma operativo.
3. Il responsabile del procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione degli Interventi oggetto della Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:
 - a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto degli Interventi;
 - b) a verificare la rispondenza degli Interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il responsabile del procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite del collaudatore, sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;
 - c) a verificare la documentazione contabile preliminare all'erogazione di eventuali contributi pubblici;
 - d) a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal successivo Art. 10.7.
4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e pertanto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Restano pertanto

nelle competenze del responsabile del procedimento anche le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dal Progetto di Gestione.

5. La nomina e la liquidazione del responsabile del procedimento è di competenza del Concedente.

10.6 - Prove e collaudo

1. Il Concedente nomina la commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102 del Codice.
2. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, saranno liquidati dal Concedente.
3. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 102 del Codice.
4. Durante l'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario s'impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
5. Del collaudo in corso d'opera verrà redatto apposito verbale e rilasciato Certificato di regolare esecuzione del servizio.
6. Entro **180 (centoottanta)** giorni dalla data di ultimazione degli Interventi, sarà emesso il certificato di collaudo, secondo le modalità di cui all'articolo 229 e seguenti del D.P.R. n. 207 del 2010.
7. Qualora, a seguito di negligenza del Concessionario, le opere non risultino collaudabili il Concessionario stesso è obbligato entro **60 (sessanta)** giorni a provvedere affinché siano collaudabili.

10.7 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione

1. Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in fase di progettazione e di realizzazione degli Interventi.
2. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nella presentazione del progetto definitivo/esecutivo al Concedente, rispetto ai termini stabiliti all'Art. 6.1, punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicherà una penale pari a **€ 50,00 (cinquanta/00)**.
3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi, rispetto ai termini stabiliti dal programma operativo, si applicherà una penale


corrispondente allo **0,3‰** (*zero virgola tre per mille*), da computare sull'importo totale degli Interventi, al netto degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.

4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all'Art. 6,.2, lettera a) si applicherà una penale pari a **€ 200,00** (*duecento/00*).
5. Il responsabile del procedimento, verificato l'inadempimento che giustifica l'applicazione della penale, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della penale. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i **15** (*quindici*) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente, ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, potrà emettere relativa fattura per penali. Si provvederà all'escussione della cauzione di cui al successivo Art. 20, punto 1 solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare della quota di Canone successiva e/o qualora la quota di Canone successiva fosse d'importo pari a zero. L'escussione della cauzione di cui all'Art. 20, punto 1, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.
6. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale superino il **10%** (*dieci per cento*) dell'importo totale degli Interventi, al netto degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo Art. 23.
7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi accumulati sulla progettazione durante la realizzazione degli Interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal programma operativo, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente punto 2.

art. 10bis – Sopravvenienze

10bis.1 - Lavori e servizi complementari

1. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno:
 - a) estendere il Servizio a nuovi Impianti; ovvero
 - b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario, allo scopo di ampliare il Servizio e/o allo scopo di migliorare lo stato degli Impianti termici relativi agli Edifici e/o degli Impianti relativi alle Rete e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata;



il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 17, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.

2. L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per estendere il Servizio a nuovi Impianti e/o per un ampliamento del Servizio e/o per un miglioramento dello stato degli Impianti e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non potrà essere superiore al **50% (cinquanta per cento)** del valore attuale della Concessione e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice.

10bis.2 - Lavori e servizi supplementari


1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con il suo accordo, i lavori e/o i servizi supplementari non figuranti nella Concessione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste, nelle ipotesi ed entro i limiti previsti dall'articolo 175 del Codice ovvero il cui affidamento al Concessionario è ritenuto necessario dal Concedente per una gestione ottimale.

10bis.3 – Modalità di affidamento dei lavori e dei servizi complementari e supplementari

1. All'esecuzione dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari si procederà solo dopo l'approvazione dei relativi progetti da parte del Concedente; per la determinazione dei costi, si procederà secondo quanto stabilito dall'Art. 10.2 della Convenzione.
2. L'affidamento dei lavori e/o dei servizi complementari e/o supplementari sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.
3. Qualora, in conseguenza di detti lavori e/o servizi, si dovessero alterare le condizioni economiche della gestione del Servizio e quindi le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione, le Parti avvieranno la procedura di revisione del PEF di cui all'Art. 16 della Convenzione.

art. 11 – Gestione dei servizi

1. Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità del Servizio secondo gli *standard* tecnici e funzionali descritti nel Progetto di Gestione.
2. Il Concessionario è obbligato a prestare il Servizio, per l'intera durata della Concessione, come puntualmente descritto nel Progetto di Gestione.

A handwritten signature in black ink is visible, along with a faint circular stamp that appears to contain the text "G. S.r.l." and some other illegible markings.

3. Il Concessionario s’impegna altresì a eseguire le manutenzioni straordinarie programmate degli Interventi, con le modalità e i tempi previsti nel programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per l’intera durata della Concessione, con l’obbligo, alla sua scadenza, di consegnare gli Impianti al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

SEZIONE IV - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

art. 12 - Forza maggiore

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore (per la definizione del concetto "evento di forza maggiore" si rimanda al relativo allegato), la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.

art. 13 – Sospensione e proroga dell'attività di realizzazione degli interventi

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione degli Interventi.
2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, i termini di realizzazione degli Interventi nonché il periodo di durata della Concessione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
3. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione degli Interventi in qualunque momento.
4. Qualora la sospensione totale degli Interventi di cui al precedente punto 2 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 16. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 26.
5. Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare gli Interventi, la Convenzione sarà automaticamente risolta, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino a quattro quinti

dell'importo dell'investimento, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.

art. 14 – Sospensione e proroga dei servizi

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 13, qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario esso Concessionario non sia in grado di prestare il Servizio in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Concedente un'informativa contenente la descrizione della parte del Servizio che non può essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che può essere erogata, seppur parzialmente.
2. Entro *10 giorni* dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi **10 (dieci)** giorni sulle motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alla parte del Servizio non erogabile.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno **45 (quarantacinque)** giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte del Servizio interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le penali e le decurtazioni del Canone di Gestione di cui all'Art. 18.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente punto 1, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire la parte del Servizio erogabile indicata nell'informativa.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale del Servizio per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dandone preavviso scritto al Concessionario non inferiore a **15 (quindici)** giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 6.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente punto 5:
 - a) qualora la sospensione ecceda i giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente punto 1, i termini di gestione del Servizio nonché il periodo di validità della Convenzione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
 - b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di

ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 16.

7. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 27.

SEZIONE V - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF


art. 15 – Equilibrio economico-finanziario

1. Gli elementi indicati al punto 5 delle premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.
2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF ed elencati nel punto 7 delle premesse, con il relativo significato illustrato nell'allegato "Definizioni".

art. 16 – Riequilibrio economico-finanziario

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 182, comma 3 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle variazioni del perimetro della Concessione esemplificate nel punto 5 delle premesse, solo le seguenti fattispecie:
 - a) gli eventi di forza maggiore di cui all'Art. 12;
 - b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale degli Impianti, nonché di gestione del Servizio e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o incentivanti;
 - c) le varianti di cui all'Art. 10.3, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
 - d) i periodi di sospensione di cui agli Artt. 13 e 14;
 - e) i lavori e i servizi complementari di cui all'Art. 10bis.1 e i lavori e i servizi supplementari di cui all'Art. 10bis.2.

Relativamente ai summenzionati commi c), d) ed e) le parti concordano che le modalità di applicazione saranno stabilite previo tavolo di coordinamento, con le tempistiche e le modalità previste per lo stesso all'art. 17 della presente bozza.



2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
 - a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
 - b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
 - c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
 - d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
 - e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.
4. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio di cui al punto 7 delle premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.
5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo Art. 26.

art. 17 - Tavolo di coordinamento

1. Le Parti convengono di costituire, entro **90 (novanta)** giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario discuteranno le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.
2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.

3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del responsabile del procedimento del Concedente.
4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:
 - a) un rappresentante del Concedente;
 - b) un rappresentante del Concessionario;
 - c) uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.
5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.
6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.
7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione del Servizio da parte del Concessionario, nell'esclusivo interesse del Concedente, nei limiti del **50% (cinquanta per cento)** del valore del presente contratto.

SEZIONE VI - CANONE DI GESTIONE

art. 18 – Canone di gestione

18.1 - Canone di Gestione e termini di pagamento

1. A titolo di corrispettivo della gestione del Servizio, il Concedente corrisponderà al Concessionario un canone annuale forfettario, aggiornato alla data odierna, complessivamente pari a euro **XXXXXX,XX** (xxxxxxxxxxxxx/00) oltre IVA (di seguito, per brevità, "Canone di Gestione").
2. Il Canone di Gestione verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate mensili posticipate di uguale ammontare, previa emissione di fattura di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al mese di riferimento, secondo le modalità stabilite ai successivi Artt. 18.2 e 18.3. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo Art. 19.
3. Fermo restando quanto previsto all'Art. 25, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Canone di Gestione, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.
4. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il responsabile del procedimento.
5. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Convenzione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone di Gestione.
6. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone di Gestione, il Concedente conferirà al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell'ente fino a concorrenza dell'importo del Canone di Gestione e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate.

7. Per l'aggiornamento del canone del Servizio, convenzionalmente si stabilisce che lo stesso sarà calcolato solo con riferimento alle componenti e alle quote sotto indicate, così determinate:

- i. La Componente Investimenti [C_{it}] pari al ____% del canone complessivo, convenzionalmente destinata a coprire i costi relativi agli investimenti sostenuti dal Concessionario per la parte termica.
- ii. La Componente termica (C_{tgas}), convenzionalmente destinata a coprire i costi per la fornitura dell'energia termica, pari al ____% del canone complessivo, è adeguata sulla base della variazione del prezzo di riferimento del gas metano secondo listini ARERA
- iii. La Componente termica (C_{tcip}), convenzionalmente destinata a coprire i costi per la fornitura dell'energia termica generata da biomasse, pari al ____% del canone complessivo, è adeguata sulla base della variazione del prezzo della Media ponderata dei prezzi comunicati, dai produttori italiani, di legna e cippato, conformi alla norma, UNI EN 14961 pubblicati nel sito AIELENERGIA.IT
- iv. La Componente elettrica (C_e), convenzionalmente destinata a coprire i costi per la fornitura dell'energia elettrica, pari al ____% del canone complessivo, è adeguata sulla base della variazione del prezzo di riferimento dell'energia elettrica secondo listini ARERA.
- v. La Componente di gestione (C_g), convenzionalmente destinata a coprire i costi per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti affidati, convenzionalmente comprende a) i costi della manodopera e b) i costi per l'acquisto di materiali, pari al ____% del canone complessivo, è adeguata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Ai fini di quanto sopra, verrà utilizzata la seguente formula:

$$C_{AN} = C_{it} \times C_{A0T} + \left(C_{A0} \times C_{tgas} \times \frac{GAS\ N}{GAS\ 0} \right) + \left(C_{A0} \times C_{tcip} \times \frac{CIP\ N}{CIP\ 0} \right) + \left(C_{A0} \times C_e \times \frac{ELE\ N}{ELE\ 0} \right) + \left(C_{A0T} \times C_g \times \frac{FOI\ N}{FOI\ 0} \right)$$


dove:

C_{A0T} : Canone indicato in offerta economica ed aggiornato come indicato al precedente art. 18.1.1;

- C_{AN}: Canone a consuntivo dell'anno N, risultato dell'aggiornamento;
- GAS 0: Prezzo del gas metano pubblicato dall'Autorità (ARERA) alla data della presentazione dell'offerta. Viene utilizzato il prezzo per il servizio di tutela, con aggiunta delle imposte, accise ed esclusa iva, escluse le quote fisse, per gli usi civili utenza non-domestica, relativi alla regione di riferimento, con consumi compresi tra 5.001 e 80.000 mc;
- GAS N: Prezzo medio ponderato del gas metano pubblicato dall'Autorità (ARERA), calcolato nei modi di cui al punto precedente, dei 4 trimestri dell'anno N oggetto di aggiornamento.
- CIP 0: Prezzo del cippato pubblicato dal sito dell'AIEL (associazione italiana energie agroforestali) <https://www.aielenergia.it/pubblicazioni.php> alla data della presentazione dell'offerta. Viene utilizzato il prezzo per il cippato classe A1 (M25) esclusa iva, escluso il trasporto;
- CIP N: Prezzo medio ponderato del cippato pubblicato dal sito dell'AIEL (associazione italiana energie agroforestali) <https://www.aielenergia.it/pubblicazioni.php>, calcolato nei modi di cui al punto precedente, dei 4 trimestri dell'anno N oggetto di aggiornamento.
- ELE 0: Prezzo dell'energia elettrica pubblicato dall'Autorità (ARERA) alla data della presentazione dell'offerta. Viene utilizzato il prezzo per Mercato Tutelato clienti non domestici "Utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW", relative al Comune di appartenenza, comprese le imposte (esclusa IVA);
- ELE N: Prezzo medio ponderato dell'energia elettrica dall'Autorità (ARERA), calcolato nei modi di cui al punto precedente, dei 4 trimestri dell'anno N oggetto di aggiornamento.
- FOI 0: indice Istat FOI, riferito alla data della presentazione dell'offerta;
- FOI N: indice Istat FOI, riferito al quarto trimestre dell'anno N oggetto di aggiornamento.

In caso di inserimento/esclusione di nuovi edifici/impianti nel perimetro della concessione, i pesi percentuali da utilizzare nella formula di aggiornamento di cui al presente punto dovranno essere rideterminati.

8. Le Parti espressamente convengono che il Canone del Servizio dovuto dal Concedente al Concessionario possa essere dal Concessionario ceduto a terzi.
9. Con l'applicazione del contratto il Concessionario ha stabilito di ottenere i seguenti risparmi di energia primaria al termine della realizzazione degli interventi così come previsti dal cronoprogramma, rispetto ai consumi di riferimento così come definiti nel documento -----, eventualmente migliorabili in sede di offerta, in condizioni di funzionamento come da documenti ----- e -----, con l'applicazione degli opportuni fattori di aggiustamento, senza



considerare i nuovi impianti (es. estensioni per l'Illuminazione Pubblica) e con riferimento all'anno solare. Tali valori obiettivo sono di seguito riportati:

RISPARMIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Risp_prim_illum_rif = _____ kWhp/anno di energia primaria di risparmio per gli interventi sugli impianti della pubblica illuminazione, corrispondente alla misura percentuale del _____ % sui consumi di riferimento;

Si precisa che l'obiettivo da raggiungere corrisponde alla somma algebrica di tutti i risparmi [Risp_TOT_rif] espressi in kWhp (energia primaria) e non quindi rispetto al singolo intervento o tipologia di servizio.

RISPARMIO IMPIANTI TERMICI – Risp_prim_ter_rif = _____ kWhp/anno di energia primaria di risparmio per gli interventi sugli impianti termici degli edifici, corrispondente alla misura percentuale del _____ % sui consumi di riferimento;

Si precisa che il consumo di combustibile (gas, gasolio, legna) è convertito in energia termica considerando i seguenti Poteri Calorifici inferiori: PCI gas = 9,59 kWh/Smc gas e PCI gasolio 10,7 kWh/litro gasolio e PCI Legna 3,4 kWh/kg. Inoltre per la conversione in energia primaria si utilizzerà il seguente coefficiente 1 kWh = 1,05 kWhp per il gas metano e il coefficiente 1 kWh = 1,07 kWhp per il gasolio da riscaldamento, coefficiente pari a 0.20 kWh=KWhp per il combustibile legnoso.

9bis. Qualora il risparmio energetico ottenuto a seguito della riqualificazione degli impianti venisse conteggiato, con le modalità previste nell'allegato 1.2.2 "indicatori di performance", in misura maggiore/minore rispetto a quanto riportato nello stesso allegato, la valorizzazione positiva/negativa resta in carico al Concessionario.

9ter. Il periodo di misurazione della quota di risparmio energetico sarà dal 01/01 al 31/12 di ogni anno

10.a Qualora nel corso dell'esecuzione della concessione si verificassero variazioni del numero di punti luce installati nel territorio comunale a seguito di opere di urbanizzazione e prese in carico di nuovi impianti, o per dismissione di impianti, corpi illuminanti, il nuovo canone annuo complessivo sarà adeguato in aumento per ogni corpo luminoso installato, o in diminuzione per ogni corpo luminoso eliminato, in base alla potenza nominale in W, di ogni punto luce installato (per le lampade a led della potenza complessiva del corpo illuminante a catalogo) moltiplicato per il coefficiente fisso di 1,15. Il coefficiente tiene conto del consumo medio di energia e dei costi di manutenzione, diviso per i dodicesimi di effettivo utilizzo come da data riportata dal relativo verbale di consegna al concessionario come sotto riportato:

Impianti di illuminazione pubblica



- costo del nuovo punto luce all'anno: potenza nominale in W * 1,15.

Le variazioni devono risultare da processo verbale di consegna dei nuovi punti luce al Comune; lo stesso formerà parte integrante del contratto. Nello stesso verbale dovrà risultare il giorno e il mese di effettiva attivazione dei punti luce. Tale data farà testo per il calcolo del conguaglio del canone che verrà calcolato ed integrato come sotto precisato sulla base dei dodicesimi di effettivo utilizzo:

- a conguaglio per il nuovo punto luce: (potenza nominale in W * 1,15/12) * mesi di effettivo utilizzo.

L'adeguamento sarà effettuato all'inizio del periodo di fatturazione annuale successivo alla intervenuta variazione.

- 10.b Qualora nel corso dell'esecuzione della concessione si verificassero variazioni del numero di edifici riscaldati presso il territorio comunale e presa in carico dei relativi nuovi impianti, il nuovo canone annuo complessivo sarà adeguato in aumento per ogni edificio sulla base dei consumi previsti nell'attestato di prestazione energetica del singolo edificio che dovrà essere presentato dal Concedente preliminarmente alla presa in carico.

18.2 – Indicatori di Performance

1. Qualora la prestazione resa dal Concessionario si discosti dal relativo indicatore di *performance*, secondo le modalità e i termini definiti nell'Allegato 1.2.2_Indicatori di *Performance*, si applicherà il sistema di incameramento delle penali di cui al predetto Allegato 3.

18.3 - Procedura di applicazione delle penali

1. Il responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di *performance* di cui al precedente Art. 18.2, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i **15 (quindici)** giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvede all'incameramento della penale con le modalità previste nell'Allegato 1.2.3_Penali
3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il responsabile del procedimento convoca la Parte entro **10 (dieci)** giorni dall'avvenuta contestazione e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il responsabile del procedimento procede in ogni caso all'irrogazione della penale.

4. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si renda necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita 1.2.3_Penali viene maggiorata di una percentuale pari al **20% (venti per cento)**, a titolo di indennizzo per il disagio causato.
5. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art. 23, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al **10% (dieci per cento)** del Canone di Gestione annuale, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.
6. Il Concedente, ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali, potrà emettere relativa fattura per penali. Si provvederà all'escussione della cauzione di cui al successivo Art. 20, punto 1 solo qualora l'importo delle penali risultasse superiore all'ammontare delle quote di Canone successive e/o qualora le quote di Canone successive fossero incapiienti. L'escussione della cauzione di cui all'Art. 20, punto 1, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione entro i **15 (quindici)** giorni da ciascuna escussione.

art. 19 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito indicato, dedicato, anche se non in via esclusiva, alla Convenzione, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:
 - a) _____: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: _____ acceso presso _____;
 - b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: _____ (C.F. _____, nato a _____).
3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, e nella specie: CIG n. _____.
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre **7 (sette)** giorni, qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del



conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.

5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo Art. 23.
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine.
7. Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.
8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
9. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.



SEZIONE VII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

art. 20 - Cauzioni

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione del Servizio, il Concessionario ha prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia che avrà una durata iniziale di **3 (tre)** anni, decorsi i quali la garanzia sarà priva di efficacia. Il concessionario si obbligherà a richiedere al Comune di Povoletto, beneficiario della garanzia, nei **180 (centoottanta)** giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di **3 (tre)** anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori **3 (tre)** anni, e così di tre anni in tre anni, o per la minore durata residua della Concessione. La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Comune di Povoletto da parte del Concessionario.
2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione degli Interventi, il Concessionario s'impegna, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, alla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo degli Interventi, scontato del **50% (cinquanta per cento)** per essere il Concessionario certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore **20% (venti per cento)** per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

art. 21 – Polizze assicurative

1. Il Concessionario s'impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione degli Interventi. Tali polizze verranno stipulate nella forma "*Contractor all risk*" (c.a.r.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
2. Il Concessionario s'impegna altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, a stipulare, a far data dall'approvazione del primo progetto definitivo/esecutivo, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento



delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata degli Interventi e sino alla data di emissione dei relativi certificati di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro **1.000.000,00** (*unmilione/00*).

3. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di **€ 2.000.000,00** (*duemilioni/00*) *per sinistro* e **€ 1.000.000,00** (*un milione/00*) *per persona* e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:
 - a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio;
 - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
 - c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili nonché di apparecchiature ed equipaggiamenti degli Impianti, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina. Questa estensione di polizza non esclude l'onere del Concedente a stipulare propria polizza assicurativa per i beni di cui all'oggetto.
4. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente, almeno **15** (*quindici*) giorni prima della data prevista per la consegna degli Interventi, copia delle polizze, unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
5. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro **30** (*trenta*) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
6. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi

ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione degli Interventi sia per l'erogazione del Servizio, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente Art. 21.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'h' shape with a long vertical stroke on the left and a curved line on the right.

SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

art. 22 – Clausola risolutiva espressa

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Art. 6.1, punti 4 e 8, comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro **15 (quindici)** giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica _____, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione s'intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

art. 23 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica _____ del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.
2. La facoltà di cui al precedente punto 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
 - a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla Convenzione per l'esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall'Art. 10.7, punto 6;
 - b) gravi vizi o difformità degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;
 - c) gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità degli Interventi ovvero per la mancata erogazione, in tutto od in parte, del Servizio, secondo quanto previsto dall'Art. 18.3;
 - d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Artt. 20 e 21;
 - e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

- f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e dell'Art. 19 della Convenzione nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011.
4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del successivo Art. 24.

art. 24 – Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.
2. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta consenso.
3. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'esperimento di una nuova procedura di gara.

art. 25 – Risoluzione per inadempimento del Concedente e revoca della concessione

1. Qualora la Concessione sia risolta per l'inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario:
- a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore del Servizio già erogati;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al **10%** (*dieci per cento*) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico e finanziario allegato alla Concessione per gli anni residui di gestione.
- 2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente delle somme previste dal precedente comma 1.

art. 26 - Recesso

- 1. Qualora entro un periodo di **60** (*sessanta*) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del PEF, il Concessionario o il Concedente potranno recedere dalla Convenzione.
- 2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente Art. 26, le Parti provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, entro **120** (*centoventi*) giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Concessione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:
 - a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore del Servizio già erogati;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al **10%** (*dieci per cento*) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico e finanziario allegato alla Concessione per gli anni residui di gestione.
- 3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la

continuità del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire gli Impianti, con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste dalla Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente punto 2.

art. 27 – Scadenza della concessione

1. Alla scadenza della Concessione gli Impianti, e le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione del Servizio torneranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario. La stessa consegna avverrà in contraddittorio tra le parti con facoltà delle stesse di nomina di propri tecnici di parte
2. Il Concedente s'impegna ad avviare, almeno **12 (dodici)** mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

art. 28 - Efficacia

1. La Convenzione assume efficacia dalla data odierna.

art. 29 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra Concedente e Concessionario s'intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
 - b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dalle Parti.

art. 30 - Controversie

1. Per qualsiasi contestazione circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere in via esclusiva al Tribunale di Udine.

art. 31 - Spese

1. Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.

Richiesto io _____ ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, l'hanno firmato nel testo e negli allegati insieme a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di numero ____ fogli di carta resa legale su pagine intere ____ e parte della presente fin qui.

Letto dalle Parti e riconosciuto dalle stesse come conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con me ufficiale rogante.

Il Comune di Povoletto

Il Concessionario

L'ufficiale rogante

